



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia*

71121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
LORO SEDI

e, p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA SCUOLA - LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2017.

D.M. n. 941 del 1/12/2016 - C.M. Prot. n.38646 del 07/12/2016

Con D.M. 01/12/2016 n. 941 il M.I.U.R. **ha fissato al 20 gennaio 2017, il termine** entro cui il personale docente, educativo ed A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2017, ovvero di permanenza in servizio. Lo stesso termine di scadenza vale per la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate.

Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata e non avendo compiuto i 65 anni di età chiedano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Con la C.M. n. 38646 del 07/12/2016 il M.I.U.R. fornisce indicazioni operative per l'attuazione del citato D.M. n. 941/2016, relativamente alle cessazioni dal servizio dal 01/09/2017.

Com'è noto, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. **E' fatto salvo, comunque, il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa precedente, per il personale che, alla data del 31/12/2011, abbia già maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge citata, e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva**, ferma restando l'applicazione del regime contributivo pro-rata per l'anzianità maturata successivamente al 01/01/2012.

Il personale che non matura i requisiti entro la data del 31 dicembre 2011 ha diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età al 31/08/2017 oppure, a domanda, entro il 31/12/2017, purché abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva, sia per gli uomini che per le donne.

Il diritto alla pensione anticipata si matura al compimento di un'anzianità contributiva al 31/12/2017 di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti. .

“Opzione donna” -Resta in vigore l'art. 1 c. 9 della Legge n. 243/2004, norma confermata dall'art. 24 c. 14 del D.L. n. 201/2011, **prorogata al 31/12/2015** dall'art. 1 c. 281 della L. n. 208 del

28/12/2015, che prevede **il requisito di 57 anni e 3 mesi di età e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31/12/2015**, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo. **Pertanto, ha diritto al trattamento pensionistico con sistema contributivo con decorrenza dal 01/09/2017, il personale femminile che ha maturato i requisiti previsti al 31/12/2015.**

“Settima salvaguardia” L'art. 1, comma 265 lett .d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011. **Il personale che abbia ricevuto la certificazione da parte dell'INPS, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 20/01/2017 per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017**, così come previsto dall'art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 01/09/2017.

1) PENSIONE DI VECCHIAIA

A) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età, che compie ANNI 66 E MESI 7 entro il 31 AGOSTO 2017 (nato entro il 31/01/1951)
B) Personale della scuola che compie anni 66 e mesi 7 entro il 31/12/2017 (nato entro il 31/05/1951) con 20 anni di anzianità contributiva al 31/08/2017 (A DOMANDA ai sensi dell'art. 59 c.9 L. 449/97)
C) Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal Dirigente Scolastico.
D) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età (65 anni), nato entro il 31/12/1951 che al 31/12/2011 ha maturato quota 96 (anche sommando frazioni di età e di anzianità contributiva);
E) Personale con cessazione d'ufficio, per limiti di età (65 anni) nato dal 01/01/1952 al 31/08/1952 che al 31/08/2017 matura 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti.

2) PENSIONE ANTICIPATA

F) ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 2017		
Personale maschile	ANNI 42	MESI 10 (a prescindere dall'età anagrafica)
Personale femminile	ANNI 41	MESI 10 (a prescindere dall'età anagrafica)
Nel computo dell'anzianità contributiva vanno considerati tutti i periodi e servizi di ruolo, riscattati, computati, ricongiunti, contribuzione figurativa, servizio militare.		

3) PENSIONE DI ANZIANITA'

G) <u>40 ANNI</u> di anzianità contributiva al <u>31/12/2011</u> a prescindere dall'età anagrafica.
--

4) PENSIONE LIQUIDATA CON SISTEMA CONTRIBUTIVO

H) Personale femminile che al <u>31.12.2015</u> ha maturato:	
Anzianità anagrafica	ANNI 57 E MESI 3
Anzianità contributiva minima	ANNI 35
Devono concorrere tutti e due i requisiti	

Come indicato nella citata C.M. Prot. n. 38646 del 07/12/2016, **il personale di ruolo**, per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa, **dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione**, disponibile sul sito internet del M.I.U.R. (<http://www.istruzione.it/>).

Il personale non di ruolo presenterà, invece, la domanda di cessazione dal servizio all'istituzione scolastica di titolarità, solo in forma cartacea.

Le istanze di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Tutte le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità.

Resta di competenza della stessa istituzione scolastica l'inserimento al SIDI della cessazione dal servizio o della cancellazione della stessa, nel caso di revoca delle dimissioni per mancanza dei requisiti previsti.

Non deve essere acquisita al SIDI la cessazione dal servizio qualora il pensionamento sia contestuale alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Si evidenzia che non deve assolutamente essere inserito al SIDI il numero di partita di spesa fissa,

Pertanto, **entro il 20 gennaio 2017**, potrà essere prodotta istanza da parte del personale del comparto scuola intesa ad ottenere :

➤ collocamento a riposo per limiti di età (65 anni- d'ufficio) per il personale nato entro il 31/12/1951 che ha maturato l'anzianità contributiva per il diritto a pensione entro il 31/12/2011 e personale nato dal 01/01/1952 al 31/08/1952 che al 31/08/2017 matura 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti.

➤ collocamento a riposo per limiti di età - 66 anni e 7 mesi al 31/08/2017 (d'ufficio) o, a domanda, compiendo 66 anni e 7 mesi al 31/12/2017, con un'anzianità contributiva di anni 20;

➤ collocamento a riposo per compiuto quarantennio di servizio al 31/12/2011;

➤ cessazione dal servizio per pensione anticipata - 42 anni e 10 mesi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne maturati al 31/12/2017;

➤ richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (con unica istanza);

➤ cessazione dal servizio con trattamento di pensione contributivo (opzione donna) requisiti maturati al 31/12/2015;

➤ cessazione dal servizio (settimana salvaguardia) per il personale in possesso della certificazione INPS;

➤ permanenza in servizio ai sensi dell'art. 509 comma 3 D.lvo n. 297/1994 per il raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile (20 anni) per il personale che compie 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2017.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per quanto concerne la cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici, la materia è disciplinata dall'art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza, che fissa al **28 febbraio** di ogni anno la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

PERMANENZA IN SERVIZIO

Il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall'art. 16 comma 1 del D. l.vo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. l.vo n. 297/1994 per il comparto scuola).

Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo art. 509 del D.l.vo n. 297/1994, che disciplina il trattenimento in servizio per raggiungere l'anzianità contributiva minima ai fini del diritto al trattamento di pensione e, comunque, non oltre il 70esimo anno di età.

In particolare, **potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.**

La competenza al trattamento delle suddette istanze di proroga è attribuita ai Dirigenti Scolastici.

Le SS.LL. avranno cura di inviare a questo Ufficio, **entro il 25 gennaio 2017, l'elenco del personale che ha presentato istanza di permanenza in servizio**, con l'indicazione del posto, profilo o classe di concorso, **esclusivamente per posta elettronica.**

APPLICAZIONE ART. 72 COMMA 11 LEGGE N. 133/2008:

Per l'applicazione del comma 11 dell'art. 72 della L. 133/2008 (risoluzione del rapporto di lavoro per compiuta anzianità contributiva di 40 anni al 31/12/2011 ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/08/2017), le SS.LL. provvederanno ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2017, da notificare al personale interessato entro il 28/02/2017.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato/a, sia a livello nazionale che provinciale.

Le SS.LL. invieranno allo scrivente copia della comunicazione formale di preavviso notificata agli interessati, per gli ulteriori accertamenti.

Qualora, da ulteriori verifiche, risultasse che il personale interessato al preavviso non abbia maturato l'anzianità contributiva di 40 anni al 31/12/2011, ovvero 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 31/08/2017, quest'Ufficio comunicherà la revoca del preavviso, con la conseguente permanenza in servizio del personale interessato.

Dovrà, obbligatoriamente, essere collocato a riposo d'ufficio, il personale che al 31/08/2017 compie il 65esimo anno di età e risulti essere in possesso dei requisiti contributivi per il trattamento pensionistico (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

ADEMPIMENTI:

I Dirigenti scolastici, provvederanno a comunicare la **cessazione dal servizio d'ufficio, per limiti di età**, al personale di cui al **PUNTO 1 – PENSIONI DI VECCHIAIA** della tabella succitata, previo accertamento del possesso dell'anzianità contributiva, con l'acquisizione della **dichiarazione dei servizi, compilata con la massima precisione, dal personale interessato.**

Si richiede, particolare attenzione da parte delle Istituzioni Scolastiche per il personale immesso in ruolo dopo il 2000.

Le Istituzioni scolastiche invieranno a questo Ufficio copia dei provvedimenti emessi e la dichiarazione dei servizi allegata, **entro il 27 gennaio 2017, esclusivamente a mezzo PEC.**

Resta attribuita a questo Ambito Territoriale, anche per il corrente anno scolastico, la competenza in ordine all'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione.

L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione sarà formalmente comunicata agli interessati.

Nella domanda di cessazione dal servizio gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, una volta che sia stata accertata la mancanza dei requisiti.

Al fine di dare uniformità alla procedura di acquisizione delle istanze di collocamento a riposo e consentire a questo Ufficio di disporre in tempo utile della documentazione necessaria per l'accertamento del diritto a pensione e per la definizione della stessa pratica di trattamento pensionistico, **si invitano le istituzioni scolastiche ad inviare, immediatamente, a questo Ufficio**

le istanze già presentate, con relativa documentazione in triplice copia e, comunque, non oltre il 03 febbraio 2017. Dopo tale data si declina ogni responsabilità in ordine al ritardo nella liquidazione del trattamento pensionistico.

Le SS.LL. avranno cura di allegare alle domande di pensionamento:

- 1) Dichiarazione dei servizi prodotta e sottoscritta dall'interessato/a;
- 2) Stato di servizio o foglio matricolare militare;
- 3) Eventuali provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79. Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P., successivamente al 1 settembre 2000, si chiede di inviare a questo ufficio copia di tali richieste o di eventuale provvedimento già adottato dall'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P.;
- 4) copia delibera di riscatto emessa dall'I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P. (o ex E.N.P.A.S.), ai fini della liquidazione del T.F.S.;
- 5) richiesta di accredito del T.F.S./T.F.R.;
- 6) copia domanda di pensione presentata on-line all'I.N.P.S.;
- 7) copia documento di riconoscimento;
- 8) copia codice fiscale.
- 9) Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all'Ente di provenienza);
- 10) Per **gli I.R.C.**, oltre alla documentazione prevista, è indispensabile la presentazione della **dichiarazione attestante tutto il servizio prestato e dei decreti di ricostruzione di carriera e/o di inquadramento con le esatte posizioni stipendiali a partire dall'01.01.1993** fino alla data di cessazione con riferimento ai vari C.C.N.L. succedutesi nel tempo, sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;

Si chiede alle Istituzioni scolastiche la compilazione e l'invio, per il personale che cessa dal servizio, di un certificato che attesti i servizi prestati con nomina a tempo indeterminato e/o nomina annuale, con versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (**RA01**), già utili ex-sé ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale certificato deve riportare con esattezza l'eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell'incarico, il servizio effettivamente prestato, l'effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno). A tal fine si precisa che dal **01.01.1988** per il servizio prestato, anche per supplenze brevi, sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (I.N.P.D.A.P.) (**RA02**): **i predetti servizi sono utili ai soli fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S.** Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria il certificato di servizio deve riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno di servizio.

Devono essere, altresì, certificati i periodi di part-time e/o eventuali periodi con retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola allegherà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite.

Si rammenta di porre la massima attenzione nella compilazione della certificazione dei servizi, considerato che sempre più spesso si riscontrano incongruenze tra la tipologia della nomina e l'ente previdenziale al quale sono stati versati i contributi.

Per un corretto inserimento al SIDI dei servizi prestati, si osservino scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale della dichiarazione dei servizi, in possesso delle SS.LL., per evitare anomalie e/o ritardi nell'emissione dei provvedimenti di computo/riscatto del servizio pre-ruolo e nell'emissione del prospetto dati per il trattamento pensionistico e del T.F.S./T.F.R..

Il personale che cessa dal servizio e ha diritto a maggiorazioni del servizio per particolari norme (es. beneficio art. 80 legge 388/2000) dovrà presentare in attività di servizio apposita istanza documentata.

Il personale che intenda optare per l'adesione al Fondo Credito presenterà apposita richiesta, all'I.N.P.S.-Gestione ex I.N.P.D.A.P., esclusivamente in servizio, quindi, entro e non oltre il 31/08/2017.

Ove non ancora provveduto, le Istituzioni Scolastiche dovranno procedere ad emettere il provvedimento di progressione economica e contrattuale fino alla data di cessazione.

Per il personale trasferito dagli Enti locali allo Stato dal 01/01/2000, nel caso in cui vi siano dipendenti che abbiano beneficiato di sentenze favorevoli del Giudice del Lavoro (relative al riconoscimento dell'anzianità maturata), già passate in giudicato alla data di entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 comma 218, le istituzioni scolastiche dovranno emettere il decreto di ricostruzione di carriera definitivo con l'aggiornamento delle posizioni stipendiali fino alla data di cessazione, ed inviarlo all'Ufficio pensioni di questo Ambito Territoriale, con allegato la sentenza del Giudice del Lavoro.

E' opportuno evidenziare che **vi è l'obbligo**, da parte del personale che intende cessare dal servizio, **di inviare domanda di pensione direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità:**

1) **Presentazione della domanda on-line** accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.

2) **Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato** (n. 803164)

3) **Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Copia della domanda di pensione, come succitato, deve essere trasmessa anche a quest'Ufficio.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica da parte dell'I.N.P.S.

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL e si porgono distinti saluti.

Allegati:

Dichiarazione dei servizi

IL DIRIGENTE

(dott. Maria Aida Tatiana Episcopo)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)